REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 624, ISTITUTIVA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Art. 7

Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1950, n. 624

La facolta' di convocare Ministri che non siano componenti ordinari del Consiglio e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo. La facolta' di convocare i militari e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi. Le altre personalita' previste dalla legge sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, quando si tratti di autorita' o funzionari che dipendono da un Ministro che sia componente ordinario del Consiglio, con il consenso di questo.

Versione in vigore dal 15 settembre 1990, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-251-1990/art-7-convocazione-alle-sedute-di-soggetti-estranei-ai-sensi-dell-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it